



NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

AGGIORNATO ALL'ANNO 2013

ALLEGATO A

**INFRASTRUTTURE E IMPIANTI DESTINATI ALLA TELEFONIA MOBILE ED ALLA
PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

Elaborazione: Arch.tto Simona del Bianco

Coordinamento : Servizio Urbanistica-Ambiente Comunale

ALLEGATO A

NORME E DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI DESTINATI ALLA TELEFONIA MOBILE ED ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

ART.10 1 NORMA DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente allegato, parte integrante e sostanziale del Regolamento Edilizio Comunale disciplina, limitatamente alle sole competenze edilizie ed urbanistiche di competenza comunale, il corretto inserimento degli impianti destinati alla telefonia mobile e quelli riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili.

TITOLO I TELEFONIA MOBILE

ART.10 2 IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. Al fine di un corretto inserimento nel territorio comunale degli impianti di telefonia mobile operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su strutture mobili e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio, a servizio di reti di telefonia mobile e nel rispetto delle reciproche competenze in materia di pianificazione del territorio contenute nel D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 ed all'art. 3 della L.R. 25/2001 è possibile l'installazione di tali impianti alle seguenti condizioni:

- a) All'interno delle aree soggette a lottizzazione preventiva e non ancora convenzionante l'installazione degli impianti di cui al punto 1 è consentita esclusivamente previa presentazione ed approvazione da parte dell'Amministrazione del Piano Attuativo.
- b) All'interno delle aree soggette a lottizzazione preventiva già convenzionante l'installazione degli impianti di cui al punto 1 è consentita solo ed esclusivamente quando almeno il 51% dei proprietari dei lotti è favorevole all'installazione dell'impianto.
- c) E' vietata la realizzazione degli impianti di cui al punto 1 nelle aree soggette, in base al vigente Piano Regolatore Generale, alla tutela integrale del PPAR.
- d) Al fine di non alterare la percezione visiva dei luoghi storici e di particolare interesse paesaggistico, è vietata la realizzazione degli impianti di cui al punto 1 nelle aree a ridosso di ville storiche e/o parchi e viali storici e comunque entro un raggio di ml.500 dagli stessi.
- e) Sempre al fine di salvaguardare la percezione visiva dei luoghi storici e di particolare interesse paesaggistico, è vietata la realizzazione degli impianti di cui al punto 1 all'interno dell'area individuata come zona A ai sensi del D.M. 1444/68.

2. In tutte le altre aree del territorio è consentita la realizzazione di tali impianti, previo rilascio del Permesso di Costruire ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i, in quanto opera di urbanizzazione primaria e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 259/03.

3. La ditta richiedente contestualmente alla presentazione della richiesta di Permesso a Costruire dovrà produrre la documentazione prevista ai punti a) e b) e tutta la necessaria documentazione finalizzata al rilascio dello stesso.

4. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge Regionale n. 25/2001 il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, tramite il proprio ufficio competente, invia copia dell'istanza, ovvero della denuncia di inizio di attività, oltre che all'ARPAM anche al Servizio territorialmente competente dell'A.S.U.R., corredata di tutta la documentazione allegata.

ART.10 3 IMPIANTI ESISTENTI E ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE SORGENTI FISSE E MOBILI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune istituisce un catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, operanti tra 100KHz e 300 GHz al fine di collaborare con la Regione e l'ARPAM così come previsto dall'Art. 6 della Legge Regionale n° 25 del 13.11.2001.
2. I dati contenuti nel catasto saranno trasmessi altresì al Comitato Regionale per le comunicazioni (CORECOM) istituito con Legge Regionale 27/03/2001 n. 8.
3. I gestori degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno presentare la documentazione, qualora non avessero già regolarmente ottemperato a tale disposizione, così come previsto dall'art. 12 e dall'art.14 della Legge Regionale n°25 del 13.11.2001.

ART.10 4 IMPIANTI ESISTENTI E RISANAMENTO

1. Il Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al 3° comma dell'art. 3 trasmette copia della stessa all'ARPAM ai fini dell'ottenimento del parere di competenza.
2. Il Comune comunica il parere espresso dall'ARPAM ai gestori degli impianti di telefonia mobile.
3. Sulla base dei pareri espressi dall'ARPAM nelle zone abitative o comunque accessibili alla popolazione ove vengano superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003, sono attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.
4. Nell'ambito delle azioni di risanamento la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici è effettuata ai sensi dell'allegato C dello stesso D.P.C.M. dell'08.07.2003.
5. Le modalità e i tempi di esecuzioni delle azioni di risanamento sono determinati dal Comune, sentita l'ARPAM.
6. Il Comune comunica ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, che comunque non possono prevedere un tempo superiore a 60 (sessanta) giorni dalla predetta comunicazione.

ART.10 5 CAMPO DI APPLICAZIONE

Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio

Criteri generali

La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progetto ai sistemi di gestione della qualità (Iso 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (Iso 14000 e/o Emas);
- b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse di origine agricola-forestale potrà essere valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa nel contesto locale ed un'importante opportunità ai fini energetico-produttivi;
- c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo 152/2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente

legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;

e) una progettazione legata alle specificità dell' area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;

g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse.

Con specifico riguardo agli impianti eolici, fermo restando quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 829 del 23.07.2007 l'allegato 4 delle linee guida ,individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'allegato 4 delle linee guida di cui al D.M. 10.09.2010 costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto.

Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Docc, Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri della vigente normativa.

ART.16 6 INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE

1. In relazione all' espressione di parere in sede di conferenza dei servizi per l'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dal D.lgs 387/2003 come modificato ed integrato dal D.lgs n. 28/2011 e dalle linee guida di cui al D.M. 10.09.2010, nonché quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1756 del 06.12.2010 ad oggetto " Deliberazione Amministrativa assemblea legislativa regionale n. 13 del 30.09.2010 " Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art.12 del D.lgs n. 387/2003 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra"-Approvazione delle interpretazioni tecnico amministrative." e dalla deliberazione n. 62 del Consiglio Regione Marche nella seduta del 15.01.2013 ad oggetto " Adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale alla normativa "BERDEN SHARING" e individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti a biomassa e biogas" sono assunti i seguenti orientamenti circa la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili :

A) Territorio urbanizzato e da urbanizzare di cui al D.M. 1444/68

- 1.1. Gli impianti con potenza uguale o superiore a 200 Kw, sono ammessi negli ambiti urbanizzati o da urbanizzare di cui al D.M. 1444/68 zone B) e C), salvo verificarne la compatibilità rispetto ai ricettori presenti (rumore, emissioni odorigene, autorizzazioni condominiali ecc ...), solo in caso di espressa localizzazione nel PRG .
- 1.2. Gli impianti con potenza inferiore a 200 kw, sono ammessi in ambiti urbanizzati o da urbanizzare di cui al D.M. 1444/68 zone B) e C), salvo verificarne la compatibilità rispetto ai ricettori presenti (rumore, emissioni odorigene, autorizzazioni condominiali ecc ...), solo ed esclusivamente per impianti fotovoltaici ed eolici con le limitazioni di cui alla Tab A) del D.lgs 387/2003 e s.m.i. .
- 1.3. Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili, privati, non sono ammessi nelle aree libere, delle zone A di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. In tali zone sono ammessi, con esclusione degli edifici soggetti a vincoli di cui al D.lgs 42/04, solo impianti integrati fotovoltaici non visibili dalla pubblica via.
- 1.4. Per gli impianti con potenza uguale o superiore a 200kw soggetti o non soggetti ad autorizzazione unica dovrà essere data, contestualmente all'avvio del procedimento, ampia informazione e comunicazione alla cittadinanza attraverso il sito del Comune di Montegiorgio e manifesti da collocarsi nelle aree di affissione pubbliche del capoluogo e delle frazioni.
- 1.5. Restano salve le procedure di verifica e di valutazione impatto ambientale previste dalla normativa regionale e contemplate dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dalla L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.

B) Territorio rurale comunque denominato

Nel territorio rurale del Comune di Montegiorgio comunque denominato gli impianti di produzione di energia elettrica e termica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili non sono consentiti :

- 1.1.1. Gli impianti fotovoltaici a terra ricadenti nelle zone individuate nella deliberazione di Consiglio Regionale n.13 del 30.09.2010 ad oggetto " Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art.12 del decreto Legislativo 29.dicembre.2003 n. 387 per l'istallazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4.agosto 2010 n.12"
- 1.1.2. A fini precauzionali e di tutela della salute pubblica le limitazioni di cui al punto 1.1.1 sono estese anche agli impianti a biomassa e biogas utilizzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore a 200 kW.
- 1.1.3. Ad integrazione di quanto previsto ai punti 1.1.1 e punto 1.1.2 ed al fine di garantire una adeguata tutela dei beni storici, architettonici e paesaggistici, patrimonio unico ed irripetibile della nostra storia e cultura non potranno essere realizzati impianti con potenza superiore a 200 Kw se non posti ad una ulteriore distanza di ml. 200 dal perimetro della tutela definitiva delle aree e dei beni individuati dal PPAR, prevista e normata dal vigente PRG.
- 1.1.4. A fini precauzionali e di tutela della salute pubblica, ed al fine di evitare concentrazioni elevate di Pm10 nocive per la salute, non potranno essere realizzati impianti a biogas e biomasse per la produzione di energia da fonti rinnovabili qualora, attraverso una dettagliata verifica dei flussi di traffico per l'approvvigionamento dei materiali necessari al loro funzionamento, la strada di collegamento principale (Comunale, Provinciale, Statale) risulti, per le sue caratteristiche, inidonea a supportare flussi di traffico annuali superiori al 20% di quelli attuali.
- 1.1.5. Nelle aree agricole del PRG a fini precauzionali e di tutela della salute pubblica per ottenere adeguati livelli di sicurezza e di attenzione tali da garantire un adeguato inserimento nel territorio comunale degli impianti a biomassa o biogas, in quanto classificati industrie insalubri di prima classe di cui all'art.10 216 del testo unico delle leggi sanitarie e ricompresi nell'elenco di cui al D.M. 05.09.1994 (pubblicato sulla G.U. n. 220 del 20.09.1994 s.o. n.129), gli stessi, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a ml. 800 da immobili abitati o non abitati, presenti nel perimetro dell'area prescelta per la loro realizzazione.

1. La presentazione di progetti relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore alla tabella A) allegata al D.lgs 387/2003, a quanto previsto dal presente regolamento e nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, dovrà contenere:

- Adeguata analisi delle caratteristiche del sito, con una indagine approfondita della valutazione dell'impatto ambientale che tali realizzazioni comporteranno;
- Una analisi dettagliata dei flussi di traffico di cui all'art.lo 4 punto 1.1.4;
- Una analisi relativa all'impatto acustico ed odorigeno che tali impianti, in base alle loro caratteristiche comporteranno.
- Un progetto dettagliato di mitigazione dell'intervento sulla base delle linee guida contenute nell'allegato A) al presente regolamento.

ART.10 8 CRITERI GENERALI PER L'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO COMUNALE

Fermo quanto previsto dal D.lgs D.lgs 387/2003 come modificato ed integrato dal D.lgs n. 28/2011 e dalle linee guida di cui al D.M. 10.09.2010, sono assunti i seguenti criteri di inserimento per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili :

Impianti fotovoltaici

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia nelle aree urbanizzate o da urbanizzare B) e C) di cui al D.M. 1444/68, diverse dalle zone D) comunque denominate e dalle zone A), gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 Kw sono ammessi sugli edifici esistenti o da realizzare e di norma sulle coperture degli stessi o su quelle degli immobili di loro pertinenza (accessori, garage ecc.), comprese le aree libere.

Nelle aree urbanizzate o da urbanizzare di cui al D.M. 1444/68 a carattere artigianale, industriale e commerciale, zone D) comunque denominate, gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 200kw sono ammessi sugli edifici esistenti o da realizzare e di norma sulle coperture degli stessi o su quelle degli immobili di loro pertinenza (accessori, garage, pensiline ecc.) e nelle aree libere di pertinenza.

Gli impianti con moduli ubicati al suolo e in aree di pertinenza devono avere una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, (fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 kw) e dovrà essere garantita la permeabilità del suolo su cui saranno collocati.

Nelle aree di cui al D.M. 1444/68, qualificate come zona A) Centri Storici, gli impianti fotovoltaici sono ammessi sugli edifici esistenti, con esclusione degli edifici vincolati di cui al D.lgs 42/2004 e s.m.i., e, di norma sulle coperture degli stessi o su quelle degli immobili di loro pertinenza (accessori, garage ecc.), e del tipo integrato al tetto e non visibili dalla pubblica via. E' vietata l'istallazione, da parte dei privati, di pannelli fotovoltaici nelle aree libere degli immobili del Centro storico.

Resta ferma l'osservanza della normativa di tutela degli edifici e delle norme di sicurezza antisismica.

La realizzazione di eventuali strutture edilizie quali alloggiamento impianti tecnologici, strutture di servizio, box impiantistica, ecc. in quanto non normati dalla vigente legislazione dovranno rispettare i seguenti parametri edilizi:

Sup.max realizzabile mq.60 salvo comprovate maggiori esigenze

Distacco dai confini ml. 5,00

Distacco tra fabbricati ml. 10.00 con la possibilità di realizzare strutture in aderenza

Distacco dalle Strade ml. 10.00

H.max 3,50 salvo diverse maggiori altezze necessarie al processo produttivo e debitamente documentate

Gli impianti ovunque collocati dovranno avere adeguata schermatura in base a quanto contenuto nell'allegato A) del presente regolamento.

Inoltre dovrà essere garantita la permeabilità del suolo su cui saranno collocati ed il divieto assoluto dell'uso di pesticidi per la rimozione delle erbe infestanti.

Relativamente alle zone rurali, per impianti superiori a 200 Kw valgono le norme contenute nel presente regolamento.

Impianti eolici

Salvo quanto previsto dall'art. 4, e dalla deliberazione di G.R. 829/2007, nelle aree urbanizzate o da urbanizzare B) e C) di cui al D.M. 1444/68, diverse dalle zone D) comunque denominate e dalle zone A) sono ammessi solo gli impianti eolici di potenza fino a 20 Kw con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro delle pale non superiore a 1 metro installati sui tetti degli edifici o sulle aree di pertinenza degli edifici, con le seguenti esclusioni:

- Edifici vincolati di cui al D.lgs 42/2004 e s.m.i.
- Edifici soggetti alla tutela integrale di cui al PPAR e individuati nel vigente PRG

Nelle aree urbanizzate o da urbanizzare di cui al D.M. 1444/68 a carattere artigianale, industriale e commerciale, zone D) comunque denominate, gli impianti eolici con potenza inferiore a 200kw sono ammessi nelle aree di pertinenza di edifici esistenti o da realizzare, salvo verificarne la compatibilità rispetto ai ricettori presenti (rumore, norme di sicurezza e della strada, autorizzazioni condominiali ecc ...), .

Gli impianti eolici con potenza pari o superiore a Kw 200 da realizzarsi nelle zone agricole comunque denominate in base al vigente PRG, salvo i divieti di cui all'art. 4 lettera B) possono essere realizzati su pali ancorati al suolo. Per la realizzazione di tali strutture dovrà essere garantita la stabilità del terreno e delle strutture su cui saranno collocati. Resta ferma l'osservanza della normativa di impatto acustico, di sicurezza e antisismica.

Nelle aree di cui al D.M. 1444/68, qualificate come zona A) Centri Storici, gli impianti eolici sono vietati

Eventuali impianti tecnologici, ovunque collocati e collegati all'impianto eolico devono rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale ed essere collocati a non meno di ml. 10,00 da eventuali fabbricati e posti ad una distanza non inferiore a ml. 5,00 dai confini di proprietà e potranno avere una superficie massima di mq. 20 salvo comprovate esigenze di maggiori superfici

Biomasse e Biogas

Gli impianti a biomasse o biogas con potenza superiore a Kw 200, oltre alle limitazioni di cui all'art. 4 lettera B) punto 1.1.2, potranno essere realizzati se ed in quanto previsti in aree appositamente individuate dal vigente PRG e con le limitazioni di seguito riportate. In sede di specifica variante al PRG potranno essere modificati i criteri localizzativi sotto richiamati.

La realizzazione di impianti a biomassa e biogas nel territorio comunale, al fine di ottenere adeguati livelli di sicurezza e di attenzione tali da garantire un inserimento nel territorio degli stessi che non compromettere delicati equilibri ambientali e la salute umana, in quanto classificati industrie insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie e ricompresi nell'elenco di cui al D.M. 05.09.1994 (pubblicato sulla G.U. n. 220 del 20.09.1994 s.o. n.129), dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a ml. 800 da immobili abitati o non abitati, presenti nel perimetro dell'area prescelta per la loro realizzazione.

Gli impianti con potenza inferiore a Kw 200 potranno essere realizzati, in zona agricola e nelle aree di pertinenza di allevamenti zootecnici, e nelle aziende agricole.

Impianti a biomassa o biogas con potenza superiore a 200 kw non potranno essere collocati nelle medesime aree o in aree contigue ad impianti esistenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la cui potenza esistente sia superiore ad 1 Mw.

La loro realizzazione comunque dovrà garantire una distanza minima dagli immobili posti al di fuori dal perimetro dell'area dove dovrà essere realizzato l'impianto di ml. 200 solo in caso di proprietà diverse.

La realizzazione di eventuali strutture edilizie, silos, alloggiamento impianti tecnologici, strutture di servizio, box impiantistica uffici ecc. in quanto non normati dalla vigente legislazione dovranno rispettare i seguenti parametri edilizi:

If= 0,03 mc/mq di area di proprietà con un massimo volume realizzabile di mc.3.000 comprensivi di silos, impianti, alloggiamenti, cabine tecniche, ecc.

Distacco dai confini ml. 40,00

Distacco tra fabbricati ml. 40,00

Distacco dalle Strade ml. 40,00

H.max 7,50 salvo diverse maggiori altezze necessarie al processo produttivo e debitamente documentate

I materiali usati dovranno essere compatibili con quanto previsto dall'art.15 della L.R. 13/90 e dalle vigenti NTA del PRG.

L'impianto dovrà essere alimentato da biomassa prodotta localmente in attività connesse con l'attività dell'azienda agricola o essere funzionale a specifici fabbisogni energetici dell'azienda agricola.

La loro realizzazione è subordinata alla verifica di autosufficienza nel reperimento del materiale da utilizzare, dalla quantità di colture dedicate compatibilmente con la vocazione del territorio e delle attività e produzioni locali.

L'approvvigionamento del materiale da utilizzare, comunque, dovrà essere garantito entro un raggio di 25 Km dal sito di installazione dell'impianto.

Dovrà essere, per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, ed al fine di evitare alte concentrazioni di Pm10 nocive per la salute, prodotta adeguata e dettagliata verifica dei flussi di traffico per l'approvvigionamento dei materiali necessari al funzionamento, relativi alla strada di collegamento principale (Comunale, Provinciale, Statale). Qualora risulti che, per le sue caratteristiche, tecniche la strada è inadatta a supportare flussi di traffico annuali superiori al 20% di quelli attuali, l'impianto non potrà essere autorizzato.

Al fine di garantire la riduzione di emissioni in atmosfera è necessario che tali impianti rispettino la direttiva 2010/75 CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali e quelle relative ai riferimenti comunitari (Best Available Technique Reference Document).

L'impianto all'interno dell'area di pertinenza dovrà essere dotato di un idoneo sistema di depurazione che garantisca un elevato standard di depurazione delle acque di dilavamento dei prodotti utilizzati.

Inoltre, dovrà essere predisposto un adeguato monitoraggio delle emissioni odorigene con spese a carico del richiedente, attraverso un piano di controlli da concordare con l'Amministrazione Comunale, ASUR Zona Territoriale 11, ARPAM.

Negli impianti a biogas il cui funzionamento deriva da allevamenti zootecnici o dalla fermentazione di rifiuti di qualsiasi tipo lo stoccaggio di tali materiali primari, dovrà avvenire in apposite vasche a chiusura ermetica ed attraverso processi lavorativi che garantiscano la assoluta assenza di emissioni in atmosfera.

Per l'utilizzo agronomico del materiale residuo, derivante dalla produzione di biogas, i richiedenti dovranno avere a disposizione, tramite apposite convenzioni o contratti da produrre unitamente alla richiesta, una superficie di terreno pari ad un ettaro per ogni 25 Kw prodotti.

Il materiale di scarto prodotto dal processo per la produzione di gas o ogni altro residuo derivante dal processo di produzione di energia derivante da biomasse dovrà essere stoccato in appositi contenitori stagni prima del loro trasferimento per lo smaltimento.

Dovrà essere prodotto un adeguato piano agronomico, e predisposta una adeguata relazione sull'utilizzo e la corretta gestione del Digestato.

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle relative alle emissioni odorigene trova applicazione quanto previsto agli art.li 278 e 279 della parte V del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

ART.10 9 OBBLIGHI PER I NUOVI EDIFICI O PER EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;**
- b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;**
- c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 .**

2. Gli obblighi di cui al punto precedente non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = 1/K * S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:

- a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;**
- b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;**
- c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.**

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

7. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

8. Nei casi di cui al comma 7, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi (I₁₉₂) nel rispetto della seguente formula:

$$I \leq I_{192} \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{\frac{\%_{\text{effettiva}}}{P_{\text{effettiva}}} + \frac{\%_{\text{obbligato}}}{P_{\text{obbligato}}}}{4} \right]$$

Dove:

- $\%_{\text{obbligato}}$ è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;
- $\%_{\text{effettiva}}$ è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall'intervento;
- $P_{\text{obbligato}}$ è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3;
- $E_{\text{effettiva}}$ è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull'edificio.

ART.10 10 MODALITA' DI INSERIMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI E TUTELA DEL PAESAGGIO

1. La realizzazione degli impianti deve perseguire l'obiettivo del minimo impatto sul territorio sia visivo che ambientale, ricorrendo oltre che alle migliori tecnologie disponibili, alle opportune opere di mitigazione da valutarsi in relazione all'ambiente circostante, ma che comunque dovranno caratterizzarsi come di tipo naturalistico.

2. Deve essere assicurata la compatibilità con le attività agricole, non deve essere modificato l'andamento del terreno preesistente e non devono essere modificate le condizioni di deflusso delle acque (fossi e canali) se non per migliorarle in caso di accertata insufficienza dei terreni preesistenti rispetto all'impianto da realizzare.

3. E' opportuno posizionare ove possibile, l'impianto lungo la viabilità esistente tanto più quando nella stessa è presente una dotazione vegetazionale, tale per cui la presenza dell'impianto può essere mitigata percettivamente e visivamente.

4. Diversamente quando ciò non sia possibile dovranno essere previste opportune opere di mitigazione di tipo naturalistico da valutarsi in relazione all'ambiente circostante quali:

- siepi autoctone, filari di alberi ad alto fusto. Le specie di nuovo impianto di siepi autoctone dovranno comunque avere una altezza minima nella fase di messa a dimora di metri 1,5.
- Tali opere di mitigazione dovranno essere preferibilmente realizzate come da allegato A "

5. Modalità indicative di schermatura degli impianti fotovoltaici con elementi vegetali" Tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;

6. Le eventuali recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica plastificata di colore verde, a maglia larga posta a 25 cm. da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna. Le stesse dovranno avere altezza massima di 2,00 metri e non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti, né rivestite con teli.

7. Deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente.

8. Qualora necessaria la nuova viabilità di accesso prevista deve rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti, in particolare deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali.

9. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;

10. La superficie occupata dall'impianto deve essere mantenuta a prato, la superficie non occupata dall'impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo;

11. Permeabilità: quando gli impianti sono realizzati su terreno vegetale; il progetto deve garantire il mantenimento della permeabilità dell'area evitando la realizzazione di nuove superfici pavimentate impermeabili nel rispetto, di quanto previsto dalle NTA del PRG.

12. Tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere interrati per limitare l'impatto visivo, e opportunamente segnalati e protetti.

13. Le illuminazioni previste per le varie tipologie di impianti dovranno garantire il rispetto della legge Regionale relativa all'inquinamento luminoso

14. I sistemi anti-intrusione devono essere tali da garantire l'accensione di tutti i punti luce dell'impianto e dell'avviso acustico una sola volta, accertata la reale presenza di intrusi e il persistere degli elementi di disturbo; allo scopo di ridurre i disagi acustici, l'eventuale avviso acustico dovrà funzionare per tempi limitati, nel rispetto delle normative, avendo riguardo dell'eventuale presenza di recettori sensibili.

15. L'impianto d'illuminazione può rimanere acceso costantemente nelle ore notturne solo in corrispondenza degli ingressi all'impianto e delle cabine che ospitano gli inverter e la centrale di controllo. Nelle zone interessate dagli impianti le luci potranno accendersi solo in caso di emergenza a seguito di intrusione.

16. La creazione di sistemi di connessione elettrica dalle stringhe al quadro elettrico, ai contatori, nonché eventuali elettrodotti di connessione alla rete elettrica nazionale dovranno essere realizzati mediante cavidotti interrati e debitamente segnalati.

17. È ammessa la realizzazione di elettrodotti aerei solo per il superamento di ostacoli naturali (a titolo esemplificativo e non esaustivo fiumi, torrenti, cavi di bonifica), previa valutazione di compatibilità elettromagnetica e paesaggistica rilasciata dagli organismi competenti.

ART.10 11 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla normativa Nazionale e Regionale e alle norme contenute negli strumenti sovraordinati al PRG.

ALLEGATO A BIS


MODALITA' INDICATIVE DI SCHERMATURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI e BIOMASSA CON ELEMENTI VEGETALI CON POTENZA FINO A 200 KW

FASCIA TAMPONE A BOSCHETTO

Per la schermatura degli impianti fotovoltaici e biomassa di cui ai presenti criteri si riportano di seguito le indicazioni relative alla realizzazione di un'opportuna *fascia tampone* da posizionare preferibilmente sul perimetro dell'area interessata dall'intervento e, nel caso in cui sia prevista la recinzione, all'esterno della recinzione stessa. Tale fascia deve essere *discontinua* (*interrotta e sfalsata su due o più file ogni 10 ml*).

- Si suggerisce un possibile schema di fascia tampone (larghezza minima ml 3):

Schema tipo fascia tampone



- Essenze arboree/arbustive suggerite per la fascia tampone (per 10 ml di schermatura):

n°3 Alberi (vedere essenze regolamento comunale del Verde Pubblico e Privato)

n°20 Arbusti Sempreverdi/Caducifoglie

Le dimensioni, l'altezza e la densità della fascia tampone devono essere definite sulla base della compatibilità tra le diverse funzioni delle zone che devono essere separate.


In ogni caso le essenze utilizzate devono raggiungere, al momento della messa a dimora, un'altezza minima

di ml 1,5. Gli arbusti devono essere prevalentemente sempreverdi, per garantire un'adeguata copertura visiva dall'esterno; devono poi venire alternati a quelli a foglia caduca, in maniera sempre più rada, cercando di creare un effetto il più naturale possibile.

MODALITA' INDICATIVE DI SCHERMATURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI e BIOMASSA CON ELEMENTI VEGETALI CON POTENZA SUPERIORE A 200 KW

Nel caso di impianti fotovoltaici e biomasse con potenza superiore a 200 KW , oltre alla totale schermatura perimetrale, vanno previste ulteriori fasce tampone intermedie.

Si riporta il seguente schema esemplificativo relativo ad un impianto fotovoltaico



In ogni caso la fascia tampone sia perimetrale che intermedia dovrà avere un andamento il più possibile naturale.